

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Collegio ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso *omissis*/2014 proposto da:
TIZIO, nella qualità di erede di un CLIENTE CORRENTISTA

contro

BANCA CESSIONARIA

-ricorrente -

-controricorrente -

avverso la sentenza n. *omissis*/2013 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 05/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTO E DIRITTO

1. TIZIO, nella qualità di erede del CLIENTE CORRENTISTA, ricorre per cassazione nei confronti della BANCA CESSIONARIA, sviluppando un motivo avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno in data 5 marzo 2013, in via di riforma della pronuncia emessa nel primo grado del giudizio dal Tribunale di Salerno, n. *omissis*/2006.

Con tale decisione, la Corte territoriale ha respinto la domanda di pagamento di una somma di danaro formulata dall'attuale ricorrente nei confronti della BANCA, quale cessionaria dell'azienda trasferitale dalla BANCA CEDENTE in liquidazione coatta amministrativa, soggetto originariamente debitore della pretesa passività relativa. In proposito, la Corte ha rilevato che - verificatasi nel corso del procedimento di primo grado la messa in liquidazione coatta della BANCA CEDENTE e così interrotto il giudizio in essere lo stesso non avrebbe potuto essere riassunto, secondo quanto era invece stato fatto nei confronti della BANCA CESSIONARIA; per fare valere le propria pretesa nei confronti della detta BANCA CESSIONARIA, l'attuale ricorrente non avrebbe potuto che insinuarsi nello stato passivo della BANCA CEDENTE, posto che ai sensi dell'art. 90 comma 2 TUB «**il cessionario risponde delle sole passività risultanti dallo stato passivo della liquidazione**».

Nei confronti del ricorso resiste la BANCA CESSIONARIA, che ha depositato apposito controricorso. La stessa ha anche depositato memoria.

2. Il motivo di ricorso è stato intestato nei termini che qui di seguito vengono trascritti: «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 90 e 86 del TUB, art. 2560 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, omissione di pronuncia. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 ss. cod. civ., art. 1322 cod. civ., art. 1273 cod. civ., art. 1372 cod. civ., art. 1374 cod. civ., art. 1410 cod. civ., art. 1411 cod. civ., art. 2700 cod. civ., art., 93 ante riforma 2006, art. 111 cod. proc. civ., art. 112 cod. proc. civ., art. 115 cod. proc. civ., art. 116 cod. proc. civ., art. 91 cod. proc. civ., art. 99 cod. proc. civ., art. 100 cod. proc. civ., art. 339 cod. proc. civ., artt. 24 e 111 Costituzione, art. 58, 83, 90 e 54 TUB, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.».

3. Nel concreto del suo svolgimento il motivo portato dal ricorrente rileva che la normativa di legge, che regola la cessione di aziende bancarie in generale e nel contesto della liquidazione coatta amministrativa, non esclude l'eventualità di casi di «responsabilità convenzionale» dell'impresa cessionaria. «L'art. 90 TUB e l'art. 2560 cod. civ.» - così si osserva - «*tendono a definire l'ambito della responsabilità ex lege del cessionario per i debiti del cedente, ma non anche l'ambito negoziale della cessione e, quindi, le responsabilità da questa derivanti*».

Fissata questa premessa, nel prosieguo il ricorso segnala che l'atto pubblico di cessione, a suo tempo intercorso tra il BANCO CEDENTE in liquidazione e la BANCA CESSIONARIA, prevede tra l'altro che «per effetto della cessione ogni diritto, ragione, azione ed obbligo ... spettante a qualsiasi titolo alla cedente in liquidazione coatta amministrativa viene trasferita alla cessionaria, ivi compresi i giudizi attivi e passivi in corso». E ne deduce che ha errato la sentenza della Corte territoriale nel limitarsi a richiamare la norma dell'art. 90 comma 2 TUB, secondo cui il «cessionario risponde delle sole passività risultanti dallo stato passivo della liquidazione».

La riportata previsione negoziale indica - così viene ancora ad esplicitare il ricorrente - che nella specie l'oggetto della cessione è assai più ampio, ricomprendendo «tutte le posizioni sostanziali e processuali attive e passive, senza nessun margine». Di conseguenza, «la pronuncia del giudice di seconde cure esula, a dispetto dell'esplicito richiamo all'atto per la sola applicabilità dell'art. 90 TUB, dall'accogliendo da parte della cessionaria Banca di altre passività e attività, di giudizi attivi e passivi pendenti, anche di natura tributaria art. 2, commi 1 e 2 citato atto di cessione».

4. Il motivo di ricorso non può essere accolto.

Al di là di ogni altro rilievo, appare evidente che lo stesso si concentra - ivi pure esaurendo la postata sua propria - sull'oggetto della cessione di azienda che intervenne tra il BANCO in liquidazione e la Banca: su quantità e qualità delle passività e attività da ritenere interne al perimetro di quanto venne trasferito da una banca all'altra. Tuttavia, la questione che è stata sottoposta all'esame della Corte territoriale - e nei cui confronti non può non appuntarsi e misurarsi la censura di cui al ricorso - non attiene a questo profilo.

Attiene invece **alle modalità di accertamento dell'effettiva esistenza e validità dei crediti che dell'avvenuta cessione facciano, in tesi, parte**. A questo diverso profilo della materia fa, in effetti, specifico riferimento la disposizione dell'art. 90 comma 2 del testo unico bancario: che per l'appunto viene a dettare **un percorso vincolato di accertamento del diritto dei pretesi creditori della banca cessionaria della azienda, come conformato dalla necessaria insinuazione di questi nello stato passivo della banca cedente**.

Non risulta, d'altro canto, che il motivo sviluppato dal ricorrente abbia altresì assunto che il contratto di cessione concretamente stipulato tra il BANCO CEDENTE e la Banca CESSIONARIA sia venuto a derogare alle modalità di accertamento contemplate dalla norma dell'art. 90 comma 2 TUB.

Secondo una prospettiva, peraltro, che comunque non potrebbe essere condivisa, in ragione della sicura indisponibilità convenzionale del procedimento previsto dalla norma medesima.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di € 4.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, del medesimo articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS